

## **Deliberazione 28 dicembre 2010 - ARG/elt 247/10**

**Determinazione dell’Autorità in merito alle richieste di ammissione al regime di reintegrazione dei costi presentate dagli utenti del dispacciamento ai sensi dell’articolo 63, comma 63.11, dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 per l’anno 2011 e seguenti, nonché modificazioni e integrazioni alla deliberazione medesima**

### **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 dicembre 2010

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell’articolo 3, comma 10, della legge n. 2/09, nonché per l’evoluzione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010 n. 5388/10 (di seguito: parere CdS 5388/10);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10;
- la comunicazione della società ACEAELECTRABEL TRADING Spa (di seguito: ACEAELECTRABEL) in data 26 novembre 2010 – protocollo Autorità n. 039892 del 3 dicembre 2010 – (di seguito: comunicazione ACEAELECTRABEL);
- la comunicazione della società E.ON ENERGY TRADING Spa (di seguito: E.ON) in data 30 novembre 2010 – protocollo Autorità n. 039819 del 3 dicembre 2010 – (di seguito: prima comunicazione E.ON);

- la comunicazione della società ENEL PRODUZIONE Spa (di seguito: ENEL) in data 30 novembre 2010 – protocollo Autorità n. 039897 del 3 dicembre 2010 – (di seguito: prima comunicazione ENEL);
- la comunicazione della società EDIPOWER Spa (di seguito: EDIPOWER) in data 2 dicembre 2010 – protocollo Autorità n. 039754 del 2 dicembre 2010 – (di seguito: prima comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 16 dicembre 2010 – protocollo Autorità n. 041068 del 17 dicembre 2010 (di seguito: comunicazione 16 dicembre);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell’Autorità (di seguito: DMEG) in data 13 dicembre 2010 – protocollo Autorità n. 040654 del 13 dicembre 2010 – con cui DMEG ha chiesto a EDIPOWER di fornire ulteriori dati ed informazioni rispetto a quanto già comunicato nell’istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi di cui alla prima comunicazione EDIPOWER ed ha fornito precisazioni in merito alle modalità di applicazione del suddetto regime (di seguito: lettera a EDIPOWER);
- la comunicazione della DMEG in data 13 dicembre 2010 – protocollo Autorità n. 040655 del 13 dicembre 2010 – con cui DMEG ha chiesto a ENEL di fornire ulteriori dati ed informazioni rispetto a quanto già comunicato nell’istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi di cui alla prima comunicazione ENEL ed ha fornito precisazioni in merito alle modalità di applicazione del suddetto regime (di seguito: lettera a ENEL);
- la comunicazione della DMEG in data 13 dicembre 2010 – protocollo Autorità n. 040656 del 13 dicembre 2010 – con cui DMEG ha chiesto a E.ON di fornire ulteriori dati ed informazioni rispetto a quanto già comunicato nell’istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi di cui alla prima comunicazione E.ON ed ha fornito precisazioni in merito alle modalità di applicazione del suddetto regime (di seguito: lettera a E.ON);
- la comunicazione di EDIPOWER in data 17 dicembre 2010 – protocollo Autorità n. 041280 del 20 dicembre 2010 – (di seguito: seconda comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di E.ON in data 17 dicembre 2010 – protocollo Autorità n. 041399 del 21 dicembre 2010 – (di seguito: seconda comunicazione E.ON);
- la comunicazione di ENEL in data 17 dicembre 2010 – protocollo Autorità n. 041531 del 22 dicembre 2010 – (di seguito: seconda comunicazione ENEL);
- la comunicazione di E.ON in data 23 dicembre 2010 – protocollo Autorità n. 041663 del 23 dicembre 2010 – (di seguito: terza comunicazione E.ON);
- la comunicazione di EDIPOWER in data 28 dicembre 2010 – protocollo Autorità n. 042108 del 28 dicembre 2010 – (di seguito: terza comunicazione EDIPOWER).

**Considerato che:**

- l’articolo 63, comma 63.11, della deliberazione n. 111/06 prevede che:
  - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell’elenco o per un periodo pluriennale decorrente dall’inizio del periodo di validità dell’elenco,

l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65 della medesima deliberazione (di seguito: regime di reintegrazione);

- nel caso in cui l'ammissione al regime di reintegrazione sia richiesta per un periodo pluriennale, l'utente del dispacciamento precisi se, nell'eventualità che la pluriennalità non sia accolta, la richiesta di reintegrazione valga anche soltanto per il periodo di validità dell'elenco o per un periodo pluriennale di durata inferiore;
  - la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione per un periodo pluriennale sia notificata dall'utente del dispacciamento in copia anche a Terna che esprime all'Autorità il proprio parere circa la probabilità che l'impianto sia essenziale nel periodo pluriennale indicato nella richiesta;
  - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta;
- ACEAELECTRABEL, con la comunicazione ACEAELECTRABEL, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per il solo anno 2011 con riferimento all'impianto di Montemartini;
  - ENEL, con la prima comunicazione ENEL, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per il solo anno 2011 con riferimento ai seguenti impianti:
    - Sulcis;
    - Porto Empedocle;
    - Augusta;
    - Bari;
  - E.ON, con la prima comunicazione E.ON, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per il periodo pluriennale compreso tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2017 con riferimento all'impianto di Trapani Turbogas;
  - EDIPOWER, con la prima comunicazione EDIPOWER, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per il periodo pluriennale compreso tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014 con riferimento ai seguenti impianti:
    - San Filippo del Mela 150 kV;
    - San Filippo del Mela 220 kV;
  - Terna, con la comunicazione 16 dicembre, ha comunicato all'Autorità che:
    - per l'impianto di Trapani Turbogas la condizione di essenzialità, ai fini di garantire la gestione delle congestioni sulla porzione di rete 220 kV della Sicilia occidentale in particolari assetti di esercizio anche in ragione delle esigenze di manutenzione programmata degli altri impianti di produzione e degli elementi di rete, permarrà con ragionevole certezza per tutto il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2017 in quanto il rilassamento di tale vincolo di esercizio è legato ad interventi di sviluppo (elettrodotti 380 kV Ciminna-Partanna e 220kV Partinico-Fulgatore) previsti “nel lungo termine” nel Piano di Sviluppo 2010 (di seguito: PdS 2010);
    - per l'impianto di San Filippo del Mela 150 kV la condizione di essenzialità, ai fini di garantire la gestione delle congestioni sulla porzione di rete 150 kV locale, permarrà con ragionevole certezza per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013 in quanto il rilassamento di

tale vincolo di esercizio è legato ad interventi di sviluppo e razionalizzazione della rete 150 kV locale connessi alla realizzazione del nuovo elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi che il PdS 2010 prevede possano essere completati entro la fine del 2013;

- circa la condizione di essenzialità dell'impianto di San Filippo del Mela 220 kV, ai fini del soddisfacimento a programma della domanda con adeguati margini di riserva terziaria di sostituzione, tenendo conto dell'incertezza sull'ingresso di nuova capacità di generazione e sull'andamento del fabbisogno di energia, la ragionevole certezza che l'impianto resterà essenziale sussiste, ad oggi, esclusivamente con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.

#### **Considerato altresì che:**

- con le lettere a EDIPOWER, a ENEL e a E.ON, DMEG, sentita l'Autorità, ha chiesto di fornire ulteriori dati ed informazioni rispetto a quanto già comunicato nell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione ed ha fornito precisazioni in merito alle modalità di applicazione del suddetto regime;
- nella relazione tecnica di accompagnamento alla richiesta di ammissione al regime di reintegrazione di cui alla prima comunicazione E.ON, E.ON ha previsto che - con riferimento ai cespiti connessi ai nuovi investimenti da realizzare perché l'impianto di Trapani Turbogas rispetti i requisiti ambientali richiesti per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito: AIA) - la vita utile da considerare ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito calcolate sulla base della formula di cui all'articolo 65, comma 65.15, della deliberazione n.111/06 sia limitata al termine di validità della suddetta autorizzazione;
- con la lettera a E.ON, DMEG, sentita l'Autorità, ha precisato che l'Autorità ritiene che si possa procedere - per l'impianto di Trapani Turbogas - alla quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito con la modalità di cui al precedente alinea, solo qualora E.ON accetti di sottoscrivere un contratto di opzione con Terna finalizzato a consentire, qualora Terna lo ritenga opportuno e a condizione che siano rilasciate le necessarie autorizzazioni in materia ambientale, l'esercizio del citato impianto sulla base dei criteri del regime di reintegrazione anche oltre il 31 dicembre 2017 ed a fronte di corrispettivi che tengano conto del completo ammortamento delle immobilizzazioni relative agli investimenti realizzati per il rilascio dell'AIA di cui al precedente alinea;
- nella terza comunicazione E.ON, E.ON ha espresso la sua disponibilità a negoziare il contratto di opzione con Terna di cui al precedente alinea;
- nella terza comunicazione EDIPOWER, EDIPOWER ha dichiarato il suo impegno a limitare - ad un importo non superiore a quello determinato nella comunicazione medesima - l'ammontare totale dei costi fissi dell'impianto di San Filippo del Mela 220 kV da utilizzare per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 65, comma 65.13, della deliberazione n.111/06, ai fini della quantificazione dello specifico corrispettivo per la reintegrazione dei costi da riconoscere per gli

impianti di San Filippo del Mela ai sensi dell'articolo 63 comma 63.13, della deliberazione n.111/06;

- E.ON, ENEL ed EDIPOWER - rispettivamente con la seconda comunicazione E.ON, con la seconda comunicazione ENEL e con la seconda comunicazione EDIPOWER - hanno fornito i dati e le informazioni richieste; e che, anche sulla base dei suddetti dati ed informazioni integrative, oltre che in ragione del contenuto della terza comunicazione E.ON e della terza comunicazione EDIPOWER, è stato possibile valutare positivamente l'opportunità di procedere ad accogliere tutte le richieste di ammissione al regime di reintegrazione nei limiti di quanto contenuto nella comunicazione 16 dicembre; e ciò sia in ragione dell'elevato grado di improbabilità che gli impianti per cui è stata presentata richiesta di ammissione al predetto regime siano in grado di assicurare un'adeguata remunerazione del capitale investito in assenza di reintegrazione se obbligati a presentare offerte nei mercati dell'energia e nel mercato dei servizi di dispacciamento a prezzi allineati ai soli costi variabili; sia in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che tutti i suddetti impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che prevedere, anche solo per alcuni di questi, che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali e liberati dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65 della deliberazione n.111/06.

**Considerato inoltre che:**

- secondo quanto disposto al comma 64.16.1 dell'articolo 64 della deliberazione n.111/06, ai fini della valorizzazione dei combustibili di cui al comma 64.16 e dei noli di cui al comma 64.17.1 relativi a un determinato periodo rilevante, si utilizzano le quotazioni della settimana precedente alla settimana che include il citato periodo rilevante se le quotazioni sono giornaliere, mentre, se settimanali o con frequenza inferiore, si applica l'ultima quotazione disponibile alla fine della settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante in questione.

**Considerato infine che:**

- la determinazione da parte dell'Autorità in merito alle richieste di ammissione al regime di reintegrazione di cui alla prima comunicazione ENEL, alla prima comunicazione EDIPOWER, alla prima comunicazione E.ON ed alla prima comunicazione ACEAELECTRABEL, nonché ad aspetti della regolazione vigente che richiedono ulteriori specificazioni, è urgente e indifferibile in ragione dello specifico regime di offerta nei mercati dell'energia e nel mercato dei servizi di dispacciamento cui sono assoggettati gli impianti ammessi al regime di reintegrazione a partire dalle offerte relative alle prestazioni da erogare il 1 gennaio 2011.

### **Ritenuto opportuno:**

- accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ACEAELECTRABEL e di cui alla comunicazione ACEAELECTRABEL per il solo anno 2011 con riferimento all'impianto di Montemartini;
- accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL e di cui alla prima comunicazione ENEL per il solo anno 2011 con riferimento ai seguenti impianti:
  - Sulcis;
  - Porto Empedocle;
  - Augusta;
  - Bari;
- accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione presentata da E.ON, con la prima comunicazione E.ON, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2017 con riferimento all'impianto di Trapani Turbogas;
- accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione presentata da EDIPOWER, con la prima comunicazione EDIPOWER:
  - limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 con riferimento all'impianto di San Filippo del Mela 150 kV; e
  - limitatamente al solo anno 2011 con riferimento all'impianto di San Filippo del Mela 220 kV;
- prevedere che l'ammontare totale dei costi fissi dell'impianto San Filippo del Mela 220 kV da utilizzare per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 65, comma 65.13, della deliberazione n.111/06, ai fini della quantificazione dello specifico corrispettivo per la reintegrazione dei costi da riconoscere per gli impianti di San Filippo del Mela ai sensi dell'articolo 63 comma 63.13, della deliberazione n.111/06, sia limitato all'importo di cui alla terza comunicazione EDIPOWER;
- prevedere che Terna proceda a predisporre ed a sottoporre all'Autorità per l'approvazione uno standard di contratto tra Terna ed E.ON che abbia ad oggetto un'opzione a favore di Terna, condizionata alla presenza delle necessarie autorizzazioni in materia ambientale, per l'esercizio dell'impianto di Trapani Turbogas dopo il 31 dicembre 2017 sulla base dei criteri previsti dal regime di reintegrazione ed a fronte di corrispettivi che tengano conto di una vita residua delle immobilizzazioni coerente con la vita utile utilizzata ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuta nell'ambito del regime di reintegrazione per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2017.

### **Ritenuto altresì opportuno:**

- nel caso di impianti in regime di reintegrazione e in regime ordinario, estendere il lasso temporale minimo tra i giorni cui si riferiscono le quotazioni da considerare ai fini della valorizzazione dei combustibili e dei noli di cui all'articolo 64, commi 64.16 e 64.17.1, della deliberazione n.111/06 e il giorno del periodo rilevante cui attiene una specifica offerta, al fine di tenere conto dei tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati;

- introdurre alcune specificazioni in merito ai criteri di determinazione de:
  - il prezzo zonale di cui all'articolo 64, comma 64.18, lettera b), della deliberazione n.111/06 da applicare per il calcolo della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento;
  - il corrispettivo che Terna riconosce all'utente del dispacciamento nei periodi rilevanti di non indispensabilità nell'ipotesi di cui all'articolo 65, comma 65.3, lettera c), della deliberazione n.111/06;
- precisare che, nel caso di presentazione di offerte di vendita nei mercati dell'energia in ore di indispensabilità con riferimento a un impianto ammesso al regime di reintegrazione, Terna riconosce, secondo le modalità e le tempistiche previste per gli impianti in regime ordinario, un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto medesimo

## **DELIBERA**

1. di accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ACEAELECTRABEL TRADING Spa e di cui alla comunicazione ACEAELECTRABEL per il solo anno 2011 con riferimento all'impianto di Montemartini;
2. di accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL PRODUZIONE Spa e di cui alla prima comunicazione ENEL per il solo anno 2011 con riferimento ai seguenti impianti:
  - Sulcis;
  - Porto Empedocle;
  - Augusta;
  - Bari;
3. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione presentata da E.ON ENERGY TRADING Spa, con la prima comunicazione E.ON, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2017 con riferimento all'impianto di Trapani Turbogas;
4. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione presentata da EDIPOWER Spa, con la prima comunicazione EDIPOWER:
  - limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 con riferimento all'impianto di San Filippo del Mela 150 kV; e
  - limitatamente al solo anno 2011 con riferimento all'impianto di San Filippo del Mela 220 kV;
5. di prevedere che l'ammontare totale dei costi fissi dell'impianto San Filippo del Mela 220 kV da utilizzare per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 65, comma 65.13, della deliberazione n.111/06, ai fini della quantificazione dello specifico corrispettivo per la reintegrazione dei costi da riconoscere per gli impianti di San

- Filippo del Mela ai sensi dell'articolo 63 comma 63.13, della deliberazione n.111/06, sia limitato all'importo di cui alla terza comunicazione Edipower;
6. di prevedere che Terna Spa proceda a predisporre ed a sottoporre all'Autorità per l'approvazione uno standard di contratto tra Terna Spa ed E.ON ENERGY TRADING Spa che abbia ad oggetto un'opzione a favore di Terna, condizionata alla presenza delle necessarie autorizzazioni in materia ambientale, per l'esercizio dell'impianto di Trapani Turbogas dopo il 31 dicembre 2017 sulla base dei criteri previsti dal regime di reintegrazione ed a fronte di corrispettivi che tengano conto di una vita residua delle immobilizzazioni coerente con la vita utile utilizzata ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuta nell'ambito del regime di reintegrazione per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2017;
  7. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nei termini di seguito indicati:
    - all'articolo 64, comma 64.16.1, lettera a), dopo la parola "quotazioni" sono aggiunte le parole "dei giorni dal lunedì al giovedì";
    - all'articolo 64, comma 64.16.1, lettera b), le parole "alla fine" sono sostituite dalle parole "al giovedì";
    - all'articolo 64, dopo il comma 64.18.1, è inserito il seguente comma:

"64.18.2 Esclusivamente ai fini della presentazione delle offerte, il prezzo zonale di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 64.18, lettera b), per ciascun periodo rilevante di un dato giorno della settimana è pari alla media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica relativi alla zona in cui è localizzato l'impianto che comprende l'unità in questione e registrati nei corrispondenti periodi rilevanti dei corrispondenti giorni della settimana nel terzo mese solare precedente al mese che include il periodo rilevante delle suddette offerte";
    - alla fine del comma 65.2 dell'articolo 65, sono aggiunte le seguenti parole "Nei casi delle offerte di vendita di cui alle lettere precedenti, Terna riconosce un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione";
    - all'articolo 65, comma 65.3, lettera a), è eliminata la parola "citato" della locuzione "il citato costo variabile riconosciuto";
    - all'articolo 65, comma 65.3, lettera a), le parole "al citato costo variabile riconosciuto" sono sostituite dalle parole "al costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta";
    - all'articolo 65, comma 65.3, lettera c), le parole "determinato così" sono sostituite dalle parole "pari al valore massimo compatibile con il fatto";
  8. di trasmettere il presente provvedimento a Terna Spa nonché alle società ACEAELECTRABEL TRADING Spa, ENEL PRODUZIONE Spa, E.ON ENERGY TRADING Spa ed EDIPOWER Spa;



9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
10. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la nuova versione della deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento.

28 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis